

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1266/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Holsteiner Tilsiter (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Holsteiner Tilsiter» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (3) Le associazioni Dairy Australia Limited, Dairy Companies Association of New Zealand e il Consortium for Common Food Names hanno dichiarato opposizione a tale registrazione in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ricevibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.
- (4) Nelle opposizioni di cui sopra si sottolinea, in particolare, che la registrazione della denominazione in questione comprometterebbe l'esistenza di denominazioni, marchi commerciali o prodotti legalmente commercializzati da almeno cinque anni alla data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e che la denominazione di cui si propone la registrazione sarebbe generica.

- (5) Con lettera del 2 maggio 2013 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni.
- (6) La Germania e le associazioni che avevano notificato l'opposizione hanno raggiunto un accordo entro il termine previsto di tre mesi, accordo che è stato notificato alla Commissione il 16 luglio 2013.
- (7) Dalle consultazioni precitate è emerso che la preoccupazione principale degli oppositori riguarda unicamente lo statuto dei termini «Tilsit» e «Tilsiter», quest'ultimo contenuto nella denominazione composta «Holsteiner Tilsiter». Tuttavia, la protezione chiesta dal produttore riguarda solo la denominazione composta nel suo insieme. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, i nomi «Tilsit» e «Tilsiter» possono continuare a essere utilizzati sul territorio dell'Unione purché siano rispettati i principi e le norme del suo ordinamento giuridico.
- (8) È pertanto opportuno iscrivere la denominazione «Holsteiner Tilsiter» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

In deroga al primo comma, i nomi «Tilsit» e «Tilsiter» possono continuare ad essere utilizzati nel territorio dell'Unione purché siano rispettati i principi e le norme del suo ordinamento giuridico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽³⁾ GU C 288 del 25.9.2012, pag. 9.